



Città di Lumezzane

Via Monsuello 154, 25065 LUMEZZANE (BS) - tel 030 89291 – PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it

P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178

Corpo di Polizia Locale

Ordinanza n. 07.2026

ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE E DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI/AREE DEBITAMENTE SEGNALATE IN VIA X GIORNATE E NEL PIAZZALE DELLA PISCINA DALLE ORE 7:00 DEL 21/01/2026 ALLE ORE 19:00 DEL 09/05/2026 PER RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' E PARCHEGGI A LUMEZZANE.

IL COMANDANTE

Vista la richiesta prot. gen. n. 1737/2026 del 15/01/2026 con la quale si chiede di istituire temporaneamente:

- divieto di transito pedonale nel tratto ricompreso tra il Piazzale della Piscina e Via X Giornate;
- divieto di sosta negli stalli, debitamente segnalati, antistanti il Cancellò "E" dello Stadio "T. Saleri" in Via X Giornate n. 31;
- divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli, debitamente segnalati, nel Piazzale della Piscina vicino al cancello "F" dello Stadio "T. Saleri" (garantendo l'utilizzo degli stalli per disabili),

per effettuare la riqualificazione della viabilità e dei parcheggi a Lumezzane.

Ritenuto che, per motivi di sicurezza, e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si renda necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamati in particolare gli artt. 5, 6, 7 del Codice della Strada;

Sentito a riguardo il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale;

O R D I N A

l'istituzione temporanea, dalle ore **7:00 del 21/01/2026** alle ore 19:00 del 09/05/2026, di:

Corpo di Polizia Locale

Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Redolfi

tel. 030 826019 - e-mail polizia.municipale@comune.lumezzane.bs.it

Potere sostitutivo art. 2 c. 9 bis L. 241/1990: dott.ssa Francesca Di Nardo e-mail francesca.dinardo@comune.lumezzane.bs.it



Città di Lumezzane

Via Monsuello 154, 25065 LUMEZZANE (BS) - tel 030 89291 – PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it

P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178

- divieto di transito pedonale nel tratto, debitamente segnalato e ricompreso tra il Piazzale della Piscina e Via X Giornate;
- divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree/stalli, debitamente segnalati, antistanti il Cancellò "E" dello Stadio "T. Saleri" in Via X Giornate n. 31;
- divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree/stalli, debitamente segnalati, nel Piazzale della Piscina vicino al cancello "F" dello Stadio "T. Saleri" (garantendo l'utilizzo degli stalli per disabili), giuste le motivazioni in premessa indicate.

Indicazioni

Verificata la regolarità della istanza, questo Corpo di Polizia Locale notificherà alla parte richiedente la presente ordinanza, con l'obbligo per la stessa di predisporre e posizionare idonea segnaletica temporanea di cantiere, di divieto e preavviso a proprie spese, con l'obbligo di indicare in modo chiaro su apposita tabella il giorno, l'ora ed il periodo in cui il divieto diventa vigente; **nel caso di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori** sarà cura del richiedente attestarne il corretto posizionamento con rilievi fotografici rappresentativi lo stato dei luoghi ed attestanti la data e l'ora di posizionamento da custodire in cantiere a richiesta del Corpo di Polizia locale di Lumezzane.

Prescrizioni

Il richiedente, committente o il responsabile dei lavori o il direttore dei lavori o la ditta esecutrice dovrà/dovranno:

- 1) **essere sempre preventivamente autorizzati** dai competenti uffici comunali sia per l'esecuzione dei lavori che per l'occupazione della sede stradale;
- 2) **rendere noti agli utenti della strada tempi e modalità di esecuzione dei lavori**, nonché gli obblighi o divieti cui dovranno attenersi, mediante la posa di regolamentare segnaletica stradale, posta in corrispondenza dei luoghi interessati. La segnaletica dovrà essere studiata e posta in opera nel rispetto delle normative vigenti tra cui: del codice della strada di cui al D. Lgs. 285 del 30/04/1992, del regolamento di attuazione del codice della strada di cui al DPR 495 del 16/12/1992, del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al Decreto 10/07/2002 e s.m.i;
- 3) **prevedere l'impiego di movieri** muniti di idonea attrezzatura, qualora si rendesse necessario rendere fluido il traffico veicolare con particolare attenzione nel caso di istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri, con gestione dei tempi al fine di garantire la massima fluidità del traffico veicolare.

Il richiedente avrà inoltre l'obbligo di:

~~a) rispettare le norme contenute nel D. Lgs. 81 del~~

Corpo di Polizia Locale

Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Redolfi

tel. 030 826019 - e-mail polizia.municipale@comune.lumezzane.bs.it

Potere sostitutivo art. 2 c. 9 bis L. 241/1990: dott.ssa Francesca Di Nardo e-mail francesca.dinardo@comune.lumezzane.bs.it



Città di Lumezzane

Via Monsuello 154, 25065 LUMEZZANE (BS) - tel 030 89291 – PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it

P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178

09/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

- b) **osservare tutte le vigenti norme antinfortunistiche**, mettendo in opera tutte le necessarie opere provvisorie atte a garantire la sicurezza (con particolare attenzione alle protezioni e delimitazione di scavi e materiali, alla posa delle segnalazioni luminose notturne).
- c) **delimitare l'area di cantiere** che dovrà in ogni momento essere segnalata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori: durante le ore serali/notturne dovranno essere apposti i regolamentari dispositivi luminosi atti ad evidenziare gli ingombri;
- d) **coprire** la segnaletica stradale verticale, luminosa e orizzontale preesistente eventualmente contrastante con la nuova regolamentazione;
- e) **provvedere all'attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 04.03.2013** recante "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- f) **al termine dei lavori**, dovrà effettuare la pulizia della zona dai rifiuti derivanti dall'attività svolta e controllare e mantenere costante nel tempo il regolare ripristino della sede stradale ovvero che le conseguenze del lavoro svolto non pregiudichino nel tempo il normale utilizzo della sede stradale e sue pertinenze.

Nel caso di circolazione temporanea su strada di veicoli di cantiere non immatricolati, al fine di eseguire gli spostamenti da una località all'altra della medesima area di lavoro, nella fase di avanzamento del cantiere stradale l'impresa esecutrice deve temporaneamente inibire la circolazione dei veicoli e/o pedoni estranei al cantiere stesso, mediante l'uso di movieri, per tutto il tempo necessario al trasferimento del citato veicolo.

Qualora si rendessero necessarie ulteriori esigenze viabilistiche per garantire la sicurezza della circolazione, la Polizia Locale è autorizzata ad adottarle.

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lvo n. 285/1992 (Codice della Strada), curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio comunale e comunicata ai richiedenti.

Alla presente ordinanza dovrà essere data la massima pubblicità ed informazione all'utenza generale a cura della parte richiedente.

Corpo di Polizia Locale

Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Redolfi

tel. 030 826019 - e-mail polizia.municipale@comune.lumezzane.bs.it

Potere sostitutivo art. 2 c. 9 bis L. 241/1990: dott.ssa Francesca Di Nardo e-mail francesca.dinardo@comune.lumezzane.bs.it



Città di Lumezzane

Via Monsuello 154, 25065 LUMEZZANE (BS) - tel 030 89291 – PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it

P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs n. 104/2010 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere nei termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lumezzane, 19 gennaio 2026

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

Commissario Capo

Dott. Paolo Redolfi

(Il documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "codice dell'amministrazione digitale" - D.Lgs. 82/2005)

Corpo di Polizia Locale

Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Redolfi

tel. 030 826019 - e-mail polizia.municipale@comune.lumezzane.bs.it

Potere sostitutivo art. 2 c. 9 bis L. 241/1990: dott.ssa Francesca Di Nardo e-mail francesca.dinardo@comune.lumezzane.bs.it